

3412/04

21-3-07

26 MAR 2007

41796/06

4319/04

2052/04

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO-SEZ. I
Dott. Giuseppe CORIGLIANO

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. 41796/06 R.G. promossa da:

FIENGO Annamaria e CIANNAMEO Walter entrambi elettivamente domiciliati in Torino c.so
Duca degli Abruzzi n. 72 presso lo studio dell'avv. Bartolomeo Grippo che li rappresenta e difende
per delega a margine dell'atto di citazione.

ATTORI

CONTRO

MERZOUGA TRAVEL srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente e sedente in
Roma via Antonio Schivardi n. 4.

CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: Dichiarare risoluzione contratto di viaggio.

CONCLUSIONI PARTE ATTRICE

In via principale e nel merito: Accertato che nella vicenda de quo è da ravvisarsi un'ipotesi di forza maggiore identificata con l'evento terroristico del 23.07.05, dichiarare la risoluzione del contratto di viaggio in oggetto e condannare la convenuta alla ripetizione della somma di € 2.430,00 di capitale, oltre interessi come per legge. In via subordinata: Accertato l'inadempimento contrattuale in relazione all'accordo del 16.08.05, condannare la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di € 2.430, oltre interessi come per legge. Con vittoria di spese di giudizio, cui si rimette.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Fiengo Annamaria e Ciannameo Walter evocavano in giudizio la Merzouga Travel srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirla condannare alla ripetizione della somma di € 2.430,00 di capitale, oltre interessi come per legge, per non aver dato la possibilità di utilizzare il buono vacanze messo a disposizione degli attori.

Assumevano gli attori di aver acquistato in data 6.07.2005 presso la Sillis Viaggi di Torino un pacchetto turistico organizzato dalla Merzouga Travel con destinazione Sharm El Sheikh per il periodo dal 30.07.05 al 13.08.05 al prezzo totale di € 2.430,00. A seguito degli eventi terroristici del 23.07.05 gli attori, preso atto della situazione di insicurezza politica, sociale e militare, chiedevano l'annullamento del viaggio non ricorrendo le condizioni per effettuare un viaggio in sicurezza, anche in relazione al paese di destinazione del soggiorno. La Merzouga Travel a seguito di accordo tra le parti rilasciava in data 16.08.05 un buono vacanze di valore equivalente all'importo della prenotazione da utilizzarsi entro 12 mesi dalla data di partenza originaria. In seguito, gli esponenti hanno provato più volte a mettersi in contatto con la Merzouga Travel al fine di utilizzare il buono concesso, senza peraltro mai trovare riscontro.

All'udienza del 4.11.2006 compariva per parte attrice l'avv. Bartolomeo Grippo. Dalla disamina della relata di notifica dell'atto di citazione si evinceva che la notifica non era andata a buon fine risultando la Merzouga Travel trasferita o irreperibile alla sede corrente in Roma via A. Schivardi



n.4. Al fine di instaurare il dovuto contraddittorio il giudice disponeva una rinotifica dell'atto introduttivo rinviando udienza. All'udienza del 23.03.2007 compariva per parte attrice l'avv. Bartolomeo Grippo che depositava atto di citazione ritualmente notificato all'amministratore unico e legale rappresentante della Merzouga Travel e relativi avvisi postali di ricevimento dell'atto giudiziario. Nessuno compariva per parte convenuta ed il GdP, rilevata la ritualità della notifica dell'atto introduttivo e trascorsa l'ora di rito, ne dichiarava la contumacia su richiesta attorea. A questo punto, l'avv. Grippo, essendo la causa di natura prettamente documentale, instava affinché la causa stessa fosse trattenuta a sentenza, di modo che precisava le conclusioni richiamando quelle formulate nell'atto di citazione e si rimetteva in punto spese di lite. Dopo la precisazione delle conclusioni, come riportate in epigrafe, il GdP, esperita la fase istruttoria, riteneva la causa matura per la decisione e la spediva a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Trattasi di causa ad istruzione documentale. Infatti, parte attrice ha prodotto, a fondamento del proprio assunto, copia della seguente documentazione:

1) contratto di viaggio del 6.07.2005 con versamento del saldo di € 2.430,00; 2) comunicazioni fax della Sillis Viaggi; 3) buono vacanza del 16.08.2005; 4) lettera raccomandata del 22.05.06 avv.Grippo/Merzouga Travel srl.

Nel caso in questione si tratta di un contratto di vendita di un pacchetto turistico "tutto compreso" stipulato tra un professionista ed un consumatore ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/2005 (Codice del Consumo). Il consumatore ha receduto legittimamente dal contratto per causa a lui non imputabile, in forza di un evento integrante la forza maggiore, e cioè di un fatto imponderabile, che scaturisce del tutto dalla condotta dell'agente, così da rendere fatale il verificarsi dell'evento, il quale non può in alcun modo ricollegarsi ad un'azione od omissione cosciente e volontaria del soggetto. In particolare, come ha più volte ribadito la Suprema Corte, la forza maggiore si concreta in un evento derivante dalla natura o dal fatto dell'uomo che non può essere preveduto o che, anche se preveduto, non può essere impedito. La Dottrina e la Giurisprudenza sono concordi nel dichiarare che la forza maggiore è causa di esclusione di responsabilità. E l'attacco terroristico del 23.07.05 a Sharm El Sheikh da parte di sedicenti gruppi islamici fondamentalisti è stato un evento drammatico ed imprevedibile e di una così rilevante portata politico sociale da integrare di certo gli estremi della

forza maggiore, procurando ai viaggiatori, tra cui anche gli odierni attori, serie preoccupazioni circa la propria incolumità in caso di spostamenti. Del resto, la Merzouga Travel ha riconosciuto lo stato di forza maggiore nella vicenda in parola, tant'è che ha concesso un buono vacanze del valore di € 2.430,00 accettato dagli esponenti, da utilizzarsi entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di partenza originaria. In seguito a tale accordo, però, la Merzouga Travel si è resa inadempiente in quanto non ha garantito il godimento di alcun buono o formula vacanza nel periodo di validità.

Il disinteresse ed il comportamento acquiescente della Merzouga Travel, organizzatore del viaggio, concorrono a dimostrare, anche alla luce degli artt. 116 e 215 cpc, la veridicità dell'assunto attoreo. Peraltro, è ormai orientamento consolidato nelle decisioni della Suprema Corte quello secondo cui il "comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione di risultanze probatorie già acquisite". Più specificamente la Corte di Cassazione ha precisato, altresì, che "il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire, ai sensi dell'art. 116 cpc, non solo elemento di valutazione di risultanze processuali già acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova" (Cass. 91/6344). Inoltre, la parte convenuta non si è costituita, né si è presentata personalmente in giudizio per essere sentita sui fatti posti a fondamento della pretesa attorea, e nulla ha offerto a proprio discarico nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione al fine di costituirsi in giudizio. In conseguenza di quanto sopra e di quanto documentalmente provato, la pretesa attorea merita di essere accolta. In conseguenza, parte convenuta soccombente, per il mancato adempimento dell'obbligazione assunta, dovrà provvedere al risarcimento del danno patrimoniale subito dagli attori. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino,

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

Condanna, per inadempimento contrattuale, la convenuta Merzouga Travel srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 2.430,00 di capitale, oltre interessi dal dovuto al saldo, a favore di Fiengo Annamaria e di Ciannameo Walter;

Condanna, altresì, la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali a favore degli attori, che vengono liquidate in € 520.00, di cui € 80,00 per esposti ed € 440,00 per diritti ed onorari, oltre 12,50% spese generali e IVA e CPA come per legge.

Torino, addì 26.03.2007

IL GIUDICE DI PACE

Dott. Giuseppe CORIGLIANO

SALIERRO Stefano
CANCELLIERE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Torino 26 MAR. 2007

SALIERRO Stefano
CANCELLIERE

19/06/2007